

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL
PERSONALE DELL'AUTOMOBILE CLUB UDINE – ANNO 2008**

Il giorno _____, nella Sede dell'Automobile Club Udine, in via Crispi 17, sono presenti:

la Delegazione trattante dell'A.C.U., costituita dal Direttore dell'A.C.U. D.ssa Maddalena Valli, in proprio e per il Presidente dell'Ente, Dr. Gianfranco Romanelli, ai sensi dell'art.10 del C.C.N.L. del quadriennio 2006/2009 e i Signori Dipendenti dell'Ente;

Le parti sono riunite per stipulare il contratto integrativo di Ente per l'anno **2008**, allo scopo di applicare la normativa contrattuale di comparto relativa al trattamento economico accessorio dei dipendenti dell'A.C.U, **tenendo conto di quanto stabilito a livello nazionale dal contratto CCNL 2006/2009 sottoscritto 01/10/2007**

SI PREMETTE

- a) che presso gli Enti del comparto Enti pubblici non economici dev'essere costituito un fondo per il trattamento economico accessorio, ai sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. del 16/2/1999
- b) che i criteri di erogazione del fondo sono individuati dall'art.32 del medesimo contratto; in particolare il fondo può essere utilizzato per remunerare:
 - 1) la produttività in vista del miglioramento dei servizi;
 - 2) i sistemi di turnazione, ove necessari per l'organizzazione del lavoro;
 - 3) il lavoro straordinario, reso indispensabile da esigenze della produzione,
 - 4) i passaggi economici nell'ambito delle aree professionali;
 - 5) la mobilità del personale, ove necessaria;
 - 6) l'esercizio di compiti di particolare responsabilità, rischi, disagi;
 - 7) gravose articolazioni dell'orario di lavoro;
 - 8) la reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi d'urgenza;
 - 9) il merito e l'impegno individuale;
 - 10) sviluppi economici all'interno delle aree;
- c) che l'entità del Fondo viene determinata secondo i criteri fissati dal C.C.N.L. vigente e che, in applicazione del citato art. 36 comma 1 e dell'art.38 del medesimo C.C.N.L. il fondo per il **2008 ammontante a euro 69.162,00 deve essere incrementato dello 0,16% e del 0,5% del Monte Salari**

2005, in attesa della sottoscrizione della sequenza contrattuale prevista dall'art. 38; il fondo totale ammonta pertanto a euro 70.742,00

che nella quantificazione del trattamento spettante al Personale verranno considerate quelle voci che, per effetto di disposizioni di legge applicabili a decorrere dall'inizio dell'esercizio, ne determinassero un incremento;

CIO' PREMESSO

Si conviene quanto segue:

Art. 1) Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2) E' costituito il fondo di Ente per il trattamento accessorio del Personale ricompreso nelle aree B e C. Il fondo ammonta a **euro 58.856,00** al netto della quota indennità di Ente e della somma destinata a finanziare i passaggi di area; il fondo è finalizzato a remunerare:

- a) la produttività collettiva
- b) la responsabilità per gli incarichi assolti;
- c) la gravosa articolazione dell'orario di lavoro;
- d) il rischio connesso al maneggio o al trasporto di valori;
- e) il lavoro straordinario;
- f) la diversa e più gravosa ripartizione dei carichi di lavoro, a seguito di variazioni di organico.

I criteri di utilizzo del fondo vengono di seguito specificati.

Art. 3) Fondo per la produttività collettiva

Parte del Fondo viene erogata in rapporto al raggiungimento degli obiettivi di efficienza/efficacia assegnati ai vari settori cui sono preposti dipendenti dell'A.C.U.. Più precisamente, i settori individuati sono:

- a) coordinamento assistenza automobilistica
- b) coordinamento dei servizi di noleggio e lavaggio ai Soci presso il centro di assistenza tecnica
- c) coordinamento attività amministrativo – contabile.

Per i singoli settori i parametri che attestano il raggiungimento degli obiettivi sono:

- a) coordinamento dell'assistenza automobilistica: rispetto delle scadenze per lo Sportello Telematico, insussistenza di osservazioni da parte dei clienti interni/esterni; assenza di ipotesi di annullamento di formalità di Sportello Telematico attribuibili a negligenza;
- b) coordinamento dei servizi di noleggio e lavaggio ai Soci presso il centro assistenza tecnica: mantenimento degli standard di qualità del C.A.T. rilevabili dall'assenza di significative osservazioni mosse dalla clientela alla direzione, mantenimento e miglioramento del livello di efficienza dei servizi di assistenza tecnica ai Soci, del noleggio e del servizio di lavaggio;

c)) attività progettuale: attivazione protocollo informatico

Art. 4) Compensi per lavoro straordinario

I compensi per lavoro straordinario sono fissati nella misura prevista dall'art.30 del C.C.N.L. del quadriennio 98/2001 e del quadriennio 2006/2009. Le parti riconoscono che il limite massimo individuale di lavoro straordinario, 200 ore annue, potrà essere incrementato in presenza di esigenze eccezionali, esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Art. 5) Indennità per l'esercizio di compiti di particolari responsabilità

Per compensare l'esercizio di compiti che implicano speciali responsabilità, si attribuiscono particolari indennità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del C.C.N.L. 98/2001. Le particolari responsabilità cui si fa riferimento concernono: il coordinamento e la gestione della formazione e dell'aggiornamento del personale preposto alle delegazioni sul territorio, con particolare riferimento all'attività di assistenza automobilistica; il monitoraggio della customer satisfaction in relazione ai servizi di noleggio e lavaggio offerti ai soci, con relativa gestione dello sportello reclami; il coordinamento delle funzioni e l'ottimizzazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Ente.

Art. 6) Fondo per compensare gravose articolazioni dell'orario di lavoro.

Con il presente accordo si attribuisce un fondo per la gravosa articolazione dell'orario di lavoro: questa parte del trattamento accessorio è assegnata in considerazione dell'elevata incidenza che ha sulla produttività collettiva e sull'efficienza dell'azione amministrativa il regime dell'orario c.d. spezzato osservato dalla totalità dei Dipendenti. Si considera remunerato con tale fondo anche la disponibilità dei dipendenti di osservare un orario continuato in occasione di criticità o di particolari scadenze (scadenza tasse auto, redazione bilanci, verifiche contabili, fine mese, ecc.)

Art. 7) Indennità per il maneggio e trasporto valori.

Le indennità di cui al presente articolo vengono riconosciute al personale nella misura e con le modalità vigenti.

Art. 8) Modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio

La Parte economica del presente contratto consiste nei seguenti stanziamenti, ai titoli previsti dagli articoli precedenti:

art. 3: compenso produttività collettiva	euro	25.326,00
art. 4 : lavoro straordinario	euro	9.500,00

art. 5: indennità per compiti di particolare responsabilità	euro	13.000,00
art. 6 : fondo per gravose articolazioni orario di lavoro e gravosa ripartizione carichi lavoro per variazioni organico	euro	8.000,00
art. 7 : indennità per maneggio valori e porta valori :	euro	3.030,00
Totale:		euro 58.856,00

A seguito di quanto fin qui stabilito, le parti concordano:

- che il budget del fondo della produttività collettiva (art.3) e della gravosa articolazione dell'orario di lavoro (art.6) ammonta a complessivi euro 33.326,000: esso finanzierà anche la remunerazione per la positiva conclusione del progetto di cui alla lett.c) e l'eventuale ricorso al lavoro straordinario, oltre le previsioni di cui all'art. 6. Tale eccedenza di lavoro straordinario da retribuire diminuirà il fondo in misura corrispondente alle ore che saranno pagate. Analogamente la parte non utilizzata del fondo destinata a remunerare il lavoro straordinario verrà assorbita nel fondo della produttività collettiva. L'esigenza di miglioramento di produttività collettiva, cui è preordinato il fondo, permetterà di utilizzare in modo ottimale le risorse umane e strumentali durante l'orario ordinario di lavoro, rendendo progressivamente sempre meno significativo il ricorso allo straordinario, limitato a casi eccezionali e ad esigenze imprevedibili e remunerando nel contempo l'impegno del personale per l'aumento dell'efficienza complessiva;
- che le indennità per compiti di particolare responsabilità vadano così assegnate ai singoli settori dell'A.C.U. interessati:
 - coordinamento dei servizi di noleggio e lavaggio ai Soci presso il CAT 3.100,00 euro
 - coordinamento assistenza automobilistica delegazioni: 3.270,00 euro
 - coordinamento attività amministrativo –contabili: 6.630,00 euro

Art. 10) Si è provveduto nel corso del 2006 a finanziare alcuni passaggi di area (1) e interni all'area C (2) per complessivi 4.228,64 euro. Dette risorse sono state reperite nel Fondo per il trattamento accessorio – come sopra costituito- e non comportano oneri aggiuntivi per l'Ente. Il fondo viene decurtato pure dalla somma di euro 7.657,00 che corrisponde all'Indennità di Ente che da contratto è a carico del fondo trattamento accessorio. Il fondo risulta pertanto diminuito a 58.856,00 euro e viene ripartito secondo i criteri successivamente enunciati.

Le parti convengono di riservarsi la facoltà di rivedere concordemente ogni punto del presente accordo nel caso di modifiche contrattuali di comparto o aziendale che dovessero applicarsi anche con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Le parti convengono inoltre pienamente sulla sussistenza dei requisiti di arricchimento professionale, impegno, qualità delle attività prestate e che all'attribuzione delle posizioni ha concorso un costante aggiornamento delle competenze e un'adeguata formazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

D.ssa Maddalena Valli

Sig. Walter Bardus

Sig.ra Graziella Zuliani

Sig. Giuliano Mian

Sig.ra Graziella Rubino